



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti – Ufficio Gare**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **22 DIC. 2016**

**SITO INTERNET**

Prot. n. S171/2016/*705825* /3.5-1470-2016

Oggetto: **bando relativo al CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "A. VITTORIA" TRENTO**

A seguito di una richiesta di chiarimento formulata un concorrente interessato a partecipare al concorso in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal competente Servizio Opere Civili con nota prot. n. 705320 d.d. 22/12/2016 si rende noto quanto segue:

**Quesito:**

... si pone il seguente quesito, ex art. 5.3. "Richieste di chiarimento" del Bando integrale di concorso.

In merito all'art. 3.4 "Requisiti di professionalità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa" del bando, si chiede se ai fini del calcolo dell'importo globale, un singolo professionista può sommare anche gli importi derivanti da servizi espletati non solo dalla propria singola attività ma maturati anche con società di progettazione.

In tal caso, si chiede di conoscere anche in che percentuale è possibile attingere da detti importi di servizi espletati con società di progettazione.

**Risposta:**

Con riferimento al seguente quesito, premesso che lo stesso è stato posto in termini piuttosto generici, si riscontra in modo negativo, in quanto, in base a quanto riferito, i requisiti di partecipazione di cui al par. 3.4 del bando di concorso risulterebbero sussistere in capo alla società di progettazione a cui è stato affidato l'incarico tecnico. L'esigenza di garantire con certezza l'identità del soggetto titolare dei requisiti di partecipazione, porta a ritenere che dei requisiti si possa avvalere solamente il soggetto incaricato della progettazione, in base ad idonea modalità contrattuale (nel caso di specie la società di progettazione).

Pertanto, il regolamento attuativo della L.p. 26/1993 (DPP 11/5/2012 n. 9-84/Leg) all'art. 19 (requisiti di partecipazione) prevede al co. 1 un'eccezione per le società, per i primi cinque anni di costituzione, stabilendo che le stesse possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e



con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Non prevedendo, dunque, la normativa analoga possibilità per il singolo professionista, non si ritiene sussistano i presupposti per dare riscontro positivo al quesito.



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

PF/AL